

DETERMINAZIONE DSAI/37/2024/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 12 dicembre 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 24 marzo 2021 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: Linea guida APCE);
- le linee guida del Comitato Italiano Gas (CIG), edizione febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 63/2024/E/gas (di seguito: deliberazione 63/2024/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 14, comma 8 della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno, tra le altre, per l’attività di protezione catodica (f); in particolare, la Linea guida APCE in materia di protezione catodica prevede che il “Rapporto annuale dello stato elettrico” riporti appositi campi relativi alla lunghezza della rete in acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace (1h) ed alla suddivisione dei sistemi con anodi con misurazioni conformi e non conformi (2k);
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia tra cui l’utilizzo del modulo di “rapporto di pronto intervento”, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati (lettera a); in particolare il paragrafo 5 della Linee guida CIG 10/2022 prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato, deve recarsi sul luogo dell’intervento e, tra l’altro, redigere il rapporto di pronto intervento contenente, tra i dati obbligatori, quello relativo alla data, ora e minuto di arrivo sul luogo di chiamata;
 - l’obbligo, nel caso di dispersione a valle del punto di riconsegna, al fine di garantire la pubblica incolumità, di sospendere la fornitura di gas fino a quando non sia stata eliminata la dispersione di gas (lett. f);
- l’articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 63/2024/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui GASMAN S.c.p.a. (di seguito anche GASMAN o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza,

tenendo anche conto della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;

- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 18-21 giugno 2024, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto i dati relativi all’impianto di distribuzione di gas naturale, denominato “MANFREDONIA” gestito dalla medesima società, con riferimento all’anno 2022 ed alle componenti “DISPERSIONI” e “ODORIZZAZIONE”;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emerso che la società:
 - i. in violazione dell’articolo 14, comma 8, lett. f), e dell’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, si è dotata di una procedura operativa non conforme alle norme tecniche vigenti; in particolare, l’allegato alla procedura operativa sulla protezione catodica (“Procedura operativa PO006 – Gestione protezione catodica rev.2 dell’1/9/2021”), denominato “*Linee guida alla compilazione del rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto*”, non riporta i campi relativi alla “Lunghezza della rete in acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace, comprensiva della rete dei sistemi protetti con anodi galvanici con misurazioni non conformi nell’anno di riferimento” (campo “1H”) e “Suddivisione dei sistemi con anodi con misurazioni conformi e non conformi” (campo “2K”), prescritti dalla Linea Guida APCE (allegato 15f alla *check list*);
 - ii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, l’operatore di centralino di pronto intervento ha registrato come “pertinente” anziché come “non pertinente” una delle 35 (trentacinque) chiamate, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevute dal centralino di pronto intervento nel 2022 con riferimento all’impianto denominato “MANFREDONIA”, (doc. 7a allegato alla *check list* e progressivo n. 12 della “Tabella verifica componente dispersioni” anno 2022); inoltre, in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25 e del punto 5 delle Linee guida CIG 10/2022, in occasione di una delle 35 (trentacinque) chiamate, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevute dal centralino di pronto intervento nel 2022 con riferimento all’impianto denominato “MANFREDONIA”, l’operatore intervenuto sul luogo non ha compilato sul modulo di pronto intervento il campo relativo alla data, ora e minuto di arrivo sul luogo di chiamata (doc. 7a allegato alla *check list* e progressivo n. 34 della “Tabella verifica componente dispersioni” anno 2022);
 - iii. in violazione dell’articolo 15 comma 1, lettera f) della RQDG 20/25, in occasione di una delle 35 (trentacinque) chiamate, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevute dal centralino di pronto intervento nel 2022 con riferimento all’impianto denominato “MANFREDONIA”, l’operatore intervenuto sul luogo, pur avendo riscontrato una dispersione di gas a valle del punto di riconsegna, non ha provveduto a sospendere la

fornitura di gas (doc. 7a allegato alla *check list* e progressivo n. 6 della “Tabella verifica componente dispersioni” anno 2022).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 13, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione della condotta contestata ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l’estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell’Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di GASMAN S.c.p.a.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del

procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:

- quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione gas e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti; la condotta contestata *sub i.* afferisce a tutti i tre impianti gestiti dalla società (che servono 18.875 PdR) e risulta accertata a far data dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2022; la condotta contestata *sub ii.* deve intendersi accertata solo con riferimento a due (2) delle trentacinque (35) chiamate di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute nel 2022 con riferimento all'impianto denominato "MANFREDONIA"; la violazione *sub iii.*, pur riferendosi ad una sola delle trentacinque (35) chiamate di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute nel 2022 con riferimento all'impianto denominato "MANFREDONIA" deve ritenersi connotata di una maggiore gravità, poiché consiste nel mancato rispetto di una prescrizione posta a immediata tutela dell'incolumità fisica;
- con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni* e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio, relativo all'anno 2023, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 2.535.538;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 25.000 (venticinquemila).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'adozione di una procedura operativa conforme alle prescrizioni della regolazione e delle norme tecniche (contestazione *sub i.*), costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione complessiva sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di GASMAN S.c.p.a. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie in euro 25.000 (venticinquemila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, previo adempimento debitamente documentato dell'obbligo di cui alla violazione contestata al punto *sub* i. del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento dell'obbligo di cui alla violazione contestata al punto *sub* i. del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del

Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a GASMAN S.c.p.a. (P.IVA 02150630719) mediante PEC all'indirizzo info@pec.gasman.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 12 dicembre 2024

Il Direttore
avv. Michele Passaro